



Ragioneria
Generale
dello Stato

Le nuove regole dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esibigilità

Cinzia Simeone



LA FUNZIONE DEL FCDE:

IMPEDIRE AGLI ENTI DI FINANZIARE SPESE ESIGIBILI CON RISORSE NON EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, CHE NON CONSENTONO PAGAMENTI TEMPESTIVI
CON EFFETTI POSITIVI SUL

sistema economico del territorio,
evitando i danni determinati dai ritardi di pagamento e dalle inadempienze delle pubbliche amministrazioni.

bilancio dell'ente,
garantendo equilibri di bilancio effettivi e non meramente contabili, riducendo il rischio di crisi finanziarie e dissesti.

GLI ENTI LOCALI ACCANTONANO IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE):

a) NELLA SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

pari alle entrate stanziare in bilancio che si prevede di non incassare nel corso dell'esercizio, sulla base della capacità di riscossione delle entrate di bilancio in c/competenza negli ultimi 5 anni.

b) NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DEL RENDICONTO

per un importo pari ai residui attivi che si prevede di non incassare nel corso dell'esercizio, sulla base della capacità di riscossione dei residui attivi negli ultimi 5 anni.

- **l'applicazione del FCDE determina una compressione della capacità di spesa degli enti correlata alla capacità di riscossione**
- **gli enti che migliorano la propria capacità di riscossione gradualmente riducono il FCDE e l'effetto di compressione sulla capacità di spesa**
- **Per favorire gli interventi di accelerazione della capacità di riscossione, i principi contabili vigenti prevedono che:**

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Il Tavolo tecnico istituito in attuazione dell'art. 1, comma 795, della legge n. 207 del 2024 **ha proposto** di rendere più rapido il percorso di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Per consentire agli amministratori che migliorano la capacità di riscossione dei loro enti di beneficiare subito degli effetti positivi dei loro interventi:

attraverso la riduzione del FCDE **fin dal primo esercizio** in cui è stato formalmente accertato un miglioramento della capacità di riscossione.

La proposta del Tavolo tecnico è stata recepita **dall'art. 118, comma 1, lettera a) del disegno di legge di bilancio 2026** che ha disposto l'aggiornamento dei principi contabili applicati per consentire il calcolo del FCDE solo sulla base dei risultati degli esercizi in cui:

- 1) è stato formalmente accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il miglioramento si riferisce;
- 2) è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.

La nuova modalità di calcolo del FCDE per gli enti che migliorano la propria capacità di riscossione è consentita solo:

- alle città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni;
- al FCDE stanziato nel bilancio di previsione (non al FCDE accantonato nel rendiconto);
- con prima applicazione a decorrere dal:
 - in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028,
 - bilancio di previsione 2027-2029,
 - bilancio di previsione 2028-2030,
 - bilancio di previsione 2029-2031.

Il Tavolo tecnico istituito in attuazione dell'art. 1, comma 795, della legge n. 207 del 2024 **ha predisposto anche proposte di adeguamento dei principi contabili riguardanti il FCDE (allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118) riguardanti le modalità di:**

- 1) verifica del miglioramento della capacità di riscossione ai fini dell'applicazione della regola;
- 2) verifica del miglioramento della capacità di riscossione nel corso degli esercizi successivi;
- 3) applicazione della nuova regola nel corso degli anni.

1) La verifica del miglioramento della capacità di riscossione a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio X, è effettuata con riferimento:

a) alla capacità di riscossione dell'esercizio X, rispetto alla media del triennio X-2, X-1 e X, per gli enti che calcolano il FCDE con il seguente rapporto:

incassi di competenza esercizio X
Accertamenti esercizio X

b) alla capacità di riscossione dell'esercizio X-1, rispetto alla media del triennio X-3, X-2 e X-1 per gli enti che calcolano il FCDE, con il seguente rapporto:

incassi di competenza es. X-1 + incassi esercizio X in c/residui X-1
Accertamenti esercizio X-1

2) Il Tavolo tecnico propone di verificare se il miglioramento della capacità di riscossione è confermato negli esercizi successivi al primo, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio X+2 di applicazione della nuova regola:

Se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione, in occasione dell'assestamento.

10

3) Le modalità di applicazione della regola nel corso degli anni:

In applicazione della nuova regola, il fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto annualmente nel bilancio di previsione è determinato facendo riferimento alla capacità di riscossione formalmente accertata negli esercizi precedenti, a decorrere dall'esercizio in cui il processo di accelerazione della capacità di riscossione è stato accertato per la prima volta, fino all'applicazione del metodo ordinario, con riferimento ai risultati dei cinque esercizi precedenti.

Esempio di prima applicazione della regola nel BP 2027-2029 a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Accertato nel RND 2025 un miglioramento capacità di riscossione**
- **Attivato progetto almeno triennale di accelerazione della riscossione**

Nel BP 2027-2029 gli stanziamenti del FCDE sono determinati sulla base della capacità di riscossione accertata con il RND 2025 pari a:

incassi di competenza esercizio 2025
Accertamenti esercizio 2025

o, per gli enti che considerano anche gli incassi dell'anno successivo in c/residui dell'anno precedente, pari a:

incassi di comp. es. 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024
Accertamenti esercizio 2024

(segue)

Nel BP 2028-2030 gli stanziamenti del FCDE sono determinati sulla base della capacità di riscossione accertata dai RND 2025 e 2026: la media della capacità di riscossione 2025/2026 o, per gli enti che determinano il FCDE considerando gli incassi in c/residui dell'anno precedente, la media della capacità di riscossione 2024/2025;

Nel BP 2029-2031, verificato che il rendiconto 2027 conferma il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio 2025-2027 (*o del triennio 2024-2026*), gli stanziamenti del FCDE sono determinati sulla base della capacità di riscossione con i RND 2025, 2026 e 2027: la media della capacità di riscossione 2025/2027 o 2024/2026;

(segue)

Nel BP 2030-2032, verificato che il rendiconto 2028 conferma il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio 2026-2028 (*o del triennio 2025-2027*), gli stanziamenti del FCDE sono determinati sulla base della capacità di riscossione con i RND 2025, 2026, 2027 e 2028: la media della capacità di riscossione 2025/2028 o 2024/2027;

A decorrere dal BP 2031-2033 gli stanziamenti del FCDE sono determinati sulla base della capacità di riscossione accertata nei cinque precedenti esercizi: si applica la modalità ordinaria di determinazione del FCDE.

Le stesse modalità di calcolo del FCDE si adottano anche nei casi di prima applicazione in sede di approvazione del BP 2028-2030 e del BP 2029-2031. In particolare:

- ai fini del BP 2028-2030, il primo miglioramento della capacità di riscossione rispetto al triennio precedente è accertato in sede di approvazione del RND 2026 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal BP 2032-2034;
- ai fini del BP 2029-2031, il primo miglioramento della capacità di riscossione rispetto al triennio precedente è accertato in sede di approvazione del RND 2027 e la modalità ordinaria di calcolo del FCDE sulla base dei risultati di cinque esercizi è applicata a decorrere dal BP 2033-2035.

15

Esempio di prima applicazione della regola in sede di assestamento del BP 2026-2028 a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Accertato nel RND 2025 un miglioramento capacità di riscossione**
- **Attivato progetto almeno triennale di accelerazione della riscossione**

In sede di assestamento del BP 2026-2028 gli stanziamenti del FCDE sono **rideterminati** sulla base della capacità di riscossione accertata con il RND 2025 pari a:

o pari a:

incassi di competenza esercizio 2025
Accertamenti esercizio 2025

incassi di comp. es. 2024 + incassi 2025 in c/residui 2024
Accertamenti esercizio 2024

(segue)

Nel BP 2027-2029 il FCDE è calcolato con le modalità previste per la prima applicazione della nuova regola a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029 (indicate nel primo esempio):

Grazie per l'attenzione!!!



Ragioneria
Generale
dello Stato